



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Prot. n. 163336 del 12/12/2016

Al Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@cert.provincia.re.it

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO), Via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente dott. Paolo Grasso, nato a Bologna il 09/09/1963, autorizzato con Decreto Direttoriale n. 77/2008 del 17 settembre 2008,

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede legale in Piazza Prampolini, 1 - 42121 - RE Tel. 0522/456111 - codice fiscale/P. IVA: 0014592035, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto Ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani nata a Comano (MS) il 02/09/1965 in qualità di Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

- che per quanto attiene ai tirocini curriculari non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curriculari in quanto non si applicano, in via diretta né le "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della Legge Fornero 92/2012 a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" - Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, né la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013;

- che per i tirocini curriculari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, resta quella Statale di cui all'art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative occorre fare riferimento alla suddetta Legge Regionale;

Tenuto conto che tra l'Università degli studi di Modena e Reggio ed il Comune di Reggio Emilia è stato approvato un Accordo Quadro finalizzato a rafforzare il Sistema Città-Università (delibera Giunta Comunale

n. 65 del 24/03/2016), che rafforza l'identità della città di Reggio Emilia con la costruzione di un patrimonio culturale e scientifico unico di maggiore qualità e condivide con l'Università un approccio comune sulla crescita di valore intellettuale tramite l'educazione in tutti i livelli di istruzione anche superiore universitario nell'ambito del rinnovo del "Patto per una Città Educante" 2015-2019. Attraverso l'Accordo Quadro si individuano 3 grandi linee di lavoro:

Formazione didattica e ricerca in ambito educativo – la formazione dei formatori;

Gli ambiti di Formazione e Ricerca – Il sapere diffuso;

Ricerca applicata – la materializzazione delle idee.

Tra le varie azioni messe in campo nell'ambito della Linea 1), al punto 2.3 "Tirocini", il Comune di Reggio Emilia dichiara la propria disponibilità e si dichiara favorevole a mantenere gli accordi esistenti e ad attivare convenzioni con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sia per Tirocini curriculari, sia per Tirocini di formazione e orientamento lavorativo, presso tutti i propri settori in cui è possibile avere attinenza con le proprie competenze ai temi oggetto di studio e ricerca nei Dipartimenti e Centri di Ricerca;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – OGGETTO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore, qualora vi sia corrispondenza ed attinenza tra i temi oggetto di studio e ricerca e le attività del Comune di Reggio Emilia. Il tirocinio potrà essere avviato per studenti iscritti ai Corsi di Studio dei diversi Dipartimenti dell'Università.

Qualora l'Ente Promotore utilizzi per l'individuazione e la proposta dei nominativi degli studenti, la metodologia su propria piattaforma informatica on-line, il Comune di Reggio Emilia in qualità di Ente Ospitante si atterrà per l'attivazione formale dei tirocini curriculari, all'utilizzo di tali procedure informatiche in uso presso l'Ateneo, seguendo le diverse fasi previste per l'accoglimento dei nominativi degli studenti proposti.

Articolo 2 – FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio curriculare ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento è seguita da un tutor organizzativo e un tutor scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico - organizzativi, e da un responsabile aziendale / tutor indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 3 – SALUTE E SICUREZZA

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: il soggetto ospitante si impegna a rendere ai tirocinanti debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 o – qualora tale formazione sia già stata totalmente o parzialmente resa ai tirocinanti dal soggetto promotore o altro soggetto competente – si impegna a completare/integrare la formazione mancante.

Le nozioni utili a tale formazione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 4 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo secondo le modalità indicate, osservando gli orari e le giornate di presenza concordati con il tutor aziendale e mantenendo un comportamento corretto e rispettoso dell'organizzazione ospitante, dell'ambiente di lavoro e delle esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, (in particolare assenze prolungate / periodi di sospensione dal tirocinio, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ed il completamento del tirocinio nei termini stabiliti) o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini, devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

Articolo 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, nonché mediante apposita Polizza "Infortuni") e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo:

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 – ONERI

La realizzazione dei tirocini curricolari che deriveranno dalla presente Convenzione non comporterà né per il soggetto ospitante né per il soggetto promotore alcun onere aggiuntivo anche di natura economica, oltre quelli assunti con la presente Convenzione.

Articolo 7 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. Del 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si dichiara che i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Articolo 8 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

Articolo 9 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 10 – PERFEZIONAMENTO

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata a placement@pec.unimore.it

Li (data)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Grasso)

.....

IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott.ssa Battistina Giubbani)



.....

Rapporto di verifica

Nome file: C:\Users\camora\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5\F3M1BP1L\20161221130239_Convenzione_Unimore_Comune_di_Reggio_Emilia_2.p7m.p7m

Data di verifica: 21/12/2016 13:04:18

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
 GRASSO PAOLO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	✓
 GIUBBANI BATTISTINA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	✓